SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 2056/98 del 9 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 20 luglio 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Vista la relazione del 28 agosto 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 20 luglio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 20 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8239

DECRETO 3 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 116/98 del 18 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 20 luglio 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Vista la relazione del 28 agosto 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 20 luglio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 20 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8240

DECRETO 11 settembre 1998.

Istituzione di una marca a due sezioni per diritti di cancelleria del valore di L. 1.500.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria, che, tra l'altro, prevede l'utilizzazione in via esclusiva di marche a madre e figlia quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione, e fissa, alle tabelle *A* e *B*, gli importi dei diritti da corrispondere per il rilascio delle copie e delle certificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1996, n. 525, recante norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali, che all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, prevede l'aumento dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato;

Ritenuto necessario provvedere all'istituzione di un'apposita marca a doppia sezione da L. 1.500 per la corresponsione dei diritti di copia e di rilascio per copia senza certificazione di conformità e determinarne la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi;

Decreta:

Art.1.

1. È istituita la marca a doppia sezione per diritti di cancelleria nel valore di L. 1.500 (millecinquecento).

Art. 2.

1. La marca di cui all'articolo precedente è stampata su carta filigranata.

2. Il formato della marca (due sezioni) è di mm 60×40, mentre il formato di ciascuna delle due sezioni è di mm 30×40.

3. La filigrana è formata da stelle distese a tappeto su tutto il foglio.

4. La perforazione è di 13¼×14.

5. La marca è costituita da due sezioni unite da una composizione a grafico; ciascuna sezione reca la leggenda «DIRITTI DI CANCELLERIA E VARIE DCV» e il valore «LIRE 1.500».

6. La sezione di sinistra riporta in vignetta la riproduzione del monumento raffigurante «La Giustizia Alata»; la sezione di destra riporta in vignetta una torre che regge una bilancia simbolo della giustizia.

7. Ciascuna sezione poggia su un rettangolo con fondino di sicurezza destinato a ricevere la numerazione la quale è stampata a getto d'inchiostro in nero.

8. La marca è stampata nel colore verde smeraldo e blu oltremare.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A8230

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, in Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Vista la delibera del 29 giugno 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3 e 4 del vigente statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3 e 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

(omissis);

b) dal fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge e finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale nonché ad acquisto di azioni della società di cui alla precedente lettera *a).*

Il fondo di riserva si alimenta in misura non inferiore al 10% dei proventi lordi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria.

(Omissis).

Art. 4.

(Omissis).

4.2. *Una quota pari ad 1/15 del totale dei proventi come sopra indicati, al netto dell'accantonamento al Fondo di riserva di cui alla lettera* b) *del precedente articolo ed al netto delle spese di funzionamento, è destinato alla costituzione di fondi regionali in ottemperanza alla legge 11 agosto 1991, n. 266.*

98A8186

DECRETO 3 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, in Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 26 marzo 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7, 9 e 10 del vigente statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9 e 10 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto da *dodici consiglieri elevabili ad un massimo di tredici nel caso di cooptazione di cui al terzo comma del presente articolo.*

I consiglieri vengono eletti come segue:

due dal prefetto di Alessandria;

uno dall'amministrazione provinciale di Alessandria;

tre dall'amministrazione comunale di Alessandria;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

quattro dall'associazione fra le casse di risparmio italiane.

uno dall'associazione tra le fondazioni delle casse di risparmio piemontesi.

Al di fuori del novero degli enti ed organi di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione può nominare un consigliere scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione professionale attinente ai settori istituzionali di intervento e/o di competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.

Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato di amministratore in corso all'atto della nomina.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa, né vincoli di mandato.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali e culturali, che abbiano maturato un'adeguata esperienza preferibilmente nei settori di intervento dell'ente. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle competenze in esso già presenti, indicherà di volta in volta all'ente o organo cui spetta la nomina, gli ambiti entro i quali il nominando deve avere maturato i requisiti di professionalità e competenza richiesti.

Il presidente almeno tre mesi prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio provvede a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina, indicando i requisiti che il nominando deve possedere al fine del rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. Alla scadenza del loro mandato, i componenti il consiglio di amministrazione non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda entro il termine previto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dal consiglio di amministrazione.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto nonché i dipendenti in servizio della Fondazione o della società conferitarie, il coniuge ed i parenti fino al secondo grado dei dipendenti in servizio della Fondazione e degli altri consiglieri della medesima.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto, sono dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione ed il presidente prende l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione e ai revisori compete un compenso annuo e per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza viene stabilita dal consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre stabilire compensi a favore degli amministratori investiti di particolari incarichi, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli stessi.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisca una remunerazione annua, dovrà essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche.

Art. 10.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire più di *sette* cariche in organi di società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Nei loro confronti, inoltre, si applicano i divieti di cumulo con altre cariche dì cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

98A8185

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 agosto 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 7 dicembre 1994.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con il quale l'azienda ospedalilera «Ospedali riuniti» di Bergamo è stata autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo in data 7 agosto 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994, il seguente sanitario:

Rota dott. Giovanni, dirigente medico primo livello dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A8183

DECRETO 25 agosto 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 2 febbraio 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1998 con il quale l'azienda ospedalilera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è stata autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna in data 7 luglio 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

Fuga dott. Giovanni, professore associato dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è incaricato del l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A8184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione oridinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 23 luglio 1998 dal comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatore;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto della autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di trasporto a r.l. «Cristoforo Colombo», con sede sociale in Avellino, costituita in data 23 novembre 1965 per rogito notaio Domenico Sarno, repertorio n. 23693, registro società n. 1020 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 305/96044);

2) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «L'Edile», con sede sociale in Montemiletto (Avellino), costituita in data 25 gennaio 1971 per rogito notaio Alfonso Capasso, repertorio n. 14718, registro società n. 1211 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 583/113754);

3) società cooperativa mista/edilizia a r.l. «C.E.I. - Soc. coop. di attività consortile ed edilizia», con sede sociale in Avellino, costituita in data 7 marzo 1975 per rogito notaio Enrico Santangelo, repertorio n. 123, registro società n. 1564 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 727/137809).

Avellino, 8 settembre 1998

Il direttore: D'ARGENIO

98A8187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 1998.

Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. (Provvedimento n. 979).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto, tra l'altro, la trasformazione dell'ente pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, in società per azioni, I.N.A. S.p.a. e l'attribuzione alla stessa società, a titolo di concessione, delle funzioni a carattere «pubblicistico», già esercitate in forza di leggi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visti, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto 22 giugno 1993, n. 346, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché l'art. 7 che prevede che ciascuna delle imprese designate dovrà provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione della designazione e fino alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;

Visto l'atto stipulato in data 24 settembre 1993, con il quale, in esecuzione della delibera assembleare straordinaria degli azionisti dell'I.N.A. S.p.a., si è provveduto alla scissione delle attività e delle funzioni di interesse pubblico già facenti capo all'ente di diritto pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, ora attribuite alla Concessione servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;

Visto il disciplinare della concessione alla predetta Consap S.p.a. della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, approvato con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1994;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 «Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1995 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 19 maggio 1995, data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la lettera in data 28 luglio 1998 con la quale la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. - ha espresso il proprio parere acché vengano designate per il prossimo triennio le imprese di assicurazione di cui trattasi;

Dispone:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, a provvedere, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla liquidazione, agli aventi diritto delle somme loro dovute per sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicata:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni
La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.	Firenze	Toscana Umbria
Assicurazioni Generali S.p.a.	Trieste	Veneto Friuli-Venezia Giulia Lombardia Trentino-Alto Adige Campania
LLOYD Italico Assicurazioni S.p.a.	Genova	Liguria
Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.	Milano	Marche Basilicata Puglia
S.A.I. - Società Assicuratrice Industriale S.p.a. ovvero SAI	Torino	Emilia-Romagna Abruzzo Molise Sicilia Calabria Territorio Repubblica San Marino
SARA Assicurazioni S.p.a.	Roma	Lazio
Società Reale Mutua di Assicurazioni	Torino	Piemonte Valle d'Aosta
TORO Assicurazioni S.p.a.	Torino	Sardegna

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8231

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 22 giugno 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 190. Ricostruzione del ponte in Fornovolasco sul Fosso dei Santi. Comune di Vergemoli. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 486).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 190. Ricostruzione del ponte in Fornovolasco sul Fosso dei Santi. Comune di Vergemoli. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 22 maggio 1998 con nota n. 1533 integrata con nota del 3 giugno 1998, prot. 1701, il comune di Vergemoli ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 163 del 29 settembre 1997;

Verificato che l'ente attuatore ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori in assenza della presa d'atto da parte del commissario;

Ritenuto tuttavia di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale sotto specificata;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 giugno 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2. del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 190. Ricostruzione del ponte in Fornovolasco sul Fosso dei Santi. Comune di Vergemoli, approvata con deliberazione della giunta comunale di Vergemoli (ente attuatore) n. 163 del 29 settembre 1997.

Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 22 giugno 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A8189

ORDINANZA 30 giugno 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: 1ª rimodulazione. Intervento n. 601. Ripristino area in frana lato nord-ovest campo sportivo comunale. Perizia di variante e suppletiva. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 149.675.066. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/487).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554/97, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/251 del 1° settembre 1997 con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo dell'intervento n. 601 e l'ordinanza commissariale n. B/426 del 2 marzo 1998 con la quale è stato preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa al medesimo intervento;

Vista la nota n. 1525 del 22 maggio 1998 con la quale il D.P.C. ha preso formalmente atto della rimodulazione dell'importo dell'intervento in oggetto richiesta con nota n. 928 del 1° aprile 1998, per un importo pari a L. 149.675.066;

Visto che in data 8 giugno 1998 con nota n. 1751 il comune di Tresana ha trasmesso perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta comunale n. 116 del 30 maggio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 12 giugno 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2. del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativo all'intervento n. 601 «Ripristino area in frana lato nord-ovest campo sportivo comunale». Comune di Tresana, approvata con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 116 del 30 maggio 1998.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 30 giugno 1998

Il vice-commissario: FONTANELLI

98A8190

ORDINANZA 1º luglio 1998.

Attuazione del piano degli interventi di emergenza relativo al dissesto idrogeologico sul versante sud-occidentale dell'isola d'Elba. Presa d'atto progettazione. (Ordinanza n. E/488).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza Ministero interno n. 2782 del 9 aprile 1998; ordinanza commissariale n. E/461 del 22 aprile 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2782 del 9 aprile 1998 con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al dissesto idrogeologico nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana;

Vista l'ordinanza commissariale n. E/459 del 16 aprile 1998 con la quale l'assessore alla Presidenza Paolo Fontanelli è nominato vice-commissario per l'ordinanza n. 2782 del 9 aprile 1998 attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernente gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2782 del 9 aprile 1998 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Considerato che con ordinanza n. E/461 del 22 aprile 1998 il vice commissario approva il piano in questione e che in data 9 maggio 1998 il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Rilevato che all'attuazione degli interventi previsti nel piano, fa fronte l'ente attuatore ivi specificato, in conformità al disciplinare approvato con l'ordinanza commissariale n. E/485 del 10 giugno 1998;

Considerato che, per quanto previsto nel piano di cui all'ordinanza commissariale n. E/461 citata, i progetti sono sottoposti a valutazione tecnica da parte del commissario;

Vista la relazione redatta in data 29 giugno 1998 dai prof. geol. Paolo Canuti e prof. ing. Pasquale Versace, consulenti designati dal Dipartimento della protezione civile con la quale gli stessi esprimono parere favorevole sulle progettazioni presentate nonché raccomandazioni all'ente attuatore circa l'attuazione dei progetti medesimi al fine di renderli più efficaci;

Visti i progetti esecutivi presentati dall'amministrazione provinciale di Livorno relativi a:

lavori di emergenza in località Ogliera nel comune di Campo nell'Elba;

lavori di emergenza in località Ciglio Rosso nel comune di Campo nell'Elba;

lavori di emergenza lungo il versante sud-occidentale in località Punta del Timone in comune di Marciana;

lavori di emergenza in località Infernaccio in comune di Marciana;

Ritenuto di dover prendere atto dei progetti in questione;

Ordina:

1) Di prendere atto ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2782 del 9 aprile 1998 dei progetti esecutivi presentati dall'amministrazione provinciale di Livorno relativi a:

lavori di emergenza in località Ogliera e in località Ciglio Rosso nel comune di Campo nell'Elba che presenta i seguenti quadri economici:

a) INTERVENTO IN LOCALITÀ OGLIERA:

Importo dei lavori	L.	681.473.259
IVA 20%	»	136.294.652
Adeguamento al piano di sicurezza	»	5.000.000
Somme a disposizione	»	25.000.000
Spese tecniche comprensive di IVA e contrib. previd.	»	52.232.089
Totale . . .	L.	900.000.000

b) INTERVENTO IN LOCALITÀ CIGLIO ROSSO:

Importo dei lavori	L.	1.065.689.150
IVA 20%	»	213.137.830
Adeguamento al piano di sicurezza	»	10.000.000
Somme a disposizione	»	40.000.000
Spese tecniche comprensive di IVA e contrib. previd.	»	71.173.020
Totale . . .	L.	1.400.000.000

Lavori di emergenza lungo il versante sud-occidentale in loc. Punta del Timone e in loc. Infernaccio in comune di Marciana che presenta i seguenti quadri economici:

a) INTERVENTO IN LOCALITÀ INFERNACCIO:

Importo dei lavori	L.	689.188.750
Somme a disposizione per:		
Somme non soggette a ribasso per oneri di salute e sicurezza dei lavoratori	»	15.000.000
Indennizzo per occupazione terreni	»	20.000.000
IVA 20%	»	140.837.750
Spese tecniche comprensive di IVA e contrib. previd.	»	84.502.650
Arrotondamenti	»	470.850
Totale . . .	L.	950.000.000

b) INTERVENTO IN LOCALITÀ PUNTA DEL TIMONE:

Importo dei lavori	L.	880.550.000
Somme a disposizione per:		
Somme non soggette a ribasso per oneri di salute e sicurezza dei lavoratori	»	20.000.000
Indennizzo per occupazione terreni	»	11.000.000
IVA 20%	»	180.110.000
Spese tecniche comprensive di IVA e contrib. previd.	»	108.066.000
Arrotondamenti	»	274.000
Totale . . .	L.	1.200.000.000

2) La prosecuzione del procedimento di attuazione dei progetti secondo le raccomandazioni di cui alla citata relazione redatta dai consulenti prof. geol. Paolo Canuti e prof. ing. Pasquale Versace, allegata alla presente ordinanza.

3) La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 1° luglio 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

ANALISI PRELIMINARE DEI PROGETTI ESECUTIVI PER GLI INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DELLA S.P. 25 ANELLO OCCIDENTALE DELL'ISOLA D'ELBA. (Ordinanza 9 aprile 1998, n. 2782).

1. *Premessa.*

Il Ministro degli interni, delegato per il coordinamento della protezione civile, ha emanato l'ordinanza n. 2782 in data 9 aprile 1998, riguardante gli interventi urgenti volti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al dissesto idrogeologico nei territori di alcuni comuni dell'Isola d'Elba in provincia di Livorno.

L'art. 1, comma 4, dell'ordinanza citata stabilisce che il commissario delegato si avvalga per «gli aspetti tecnici inerenti la definizione e attuazione degli interventi» della collaborazione degli scriventi, in qualità di esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR.

Il piano degli interventi strutturali di emergenza, adottato dal commissario delegato con ordinanza n. E/461 del 22 aprile 1998, stabilisce che il commissario delegato si avvalga delle strutture tecniche regionali e della collaborazione degli scriventi per la valutazione dei progetti di cui al punto 2 del piano.

Gli interventi riguardano la difesa della strada provinciale n. 25, anello occidentale, e in particolare i seguenti siti:

A) località Ciglio Rosso (comune di Campo nell'Elba);

B) località Ogliera (comune di Campo nell'Elba);

C) località Punta del Timone (comune di Marciana);

D) località Infernaccio (comune di Marciana).

L'ente attuatore è per tutti gli interventi l'amministrazione provinciale di Livorno.

Per la progettazione sono state selezionate in data 18 maggio 1998 dall'ente attuatore le ditte:

INGEO di Lucca, progettista ing. Paolo Barsotti, per gli interventi *A)* e *B)* ricadenti nel comune di Campo nell'Elba;

GEODATA Spa di Torino, progettista ing. Piergiorgio Grasso, per gli interventi *C)* e *D)* ricadenti nel comune di Marciana.

In attuazione dell'incarico gli scriventi hanno operato in stretto raccordo con il responsabile della competente area della struttura regionale, dottoressa Sargentini, e con il responsabile dell'ufficio tecnico della provincia di Livorno, ente attuatore, ing. Marini.

In particolare si è proceduto a un sopralluogo in data 30 aprile 1998 per prendere adeguata visione dei siti oggetto dell'intervento, peraltro ben noti a uno degli scriventi. Si sono tenute inoltre con cadenza decadica riunioni in varie sedi quasi sempre con la diretta partecipazione dei progettisti incaricati per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per analizzare, con la dovuta tempestività, le diverse ipotesi progettuali anche alla luce delle indicazioni contenute nell'allegato *A* dell'ordinanza del commissario delegato n. E/485 del 10 giugno 1998.

La progettazione è stata completata in data 25 giugno 1998 nel pieno rispetto dei tempi fissati dall'ordinanza commissariale sopra citata.

2. *Descrizione dei progetti.*

2.1 *Località Ciglio Rosso.*

Il dissesto interessa un tratto della s.p. 25 di circa 160 m. La zona già sede di dissesti è stata oggetto di sommari interventi di sistemazione di tipo puntuale.

Gli studi preliminari condotti dai progettisti hanno consentito di individuare quattro zone identificate con le lettere *A), B), C), D)* secondo una scala di priorità definita con riferimento a parametri geologico-tecnici.

Gli interventi previsti nella zona *A)* sono:

rivestimenti dell'ammasso roccioso con reti leggere e pesanti e più resistenti («parasiluri»), ancorate con chiodi profondi 3 m sul tratto perimetrale e 1,5 m all'interno. È prevista la riutilizzazione parziale della rete esistente;

ancoraggio con funi ad alta resistenza di due ammassi rocciosi instabili, il primo di circa 35 m^3 con cinematismo presunto di tipo «crollo», il secondo di circa 95 m^3 con cinematismo presunto tipo «scivolamento»;

sottomurazioni in calcestruzzo armato per circa 30 m di lunghezza e 5 m di altezza, utilizzando tiranti parzialmente attivi lunghi 9 m. Tale tipologia riguarda anche altri tratti, nonché il maggiore dei due massi aggettanti di cui al punto precedente;

muretto spartiacque finalizzato a ripristinare l'originario deflusso delle acque superficiali sul versante.

Nella zona *B)* gli interventi riguardano:

sottomurazioni tirantate per ostacolare lo scivolamento di un ammasso roccioso di circa 730 m^3 e di un altro di circa 2600 m^3. Gli interventi hanno andamento spazialmente variabile in conformità della geometria dell'ammasso roccioso e comprendono cordoli tirantati e sottomurazioni vere e proprie anche esse tirantate;

armatura della rete già esistente con cavi ad alta resistenza disposti in diagonale e in orizzontale per una superficie di circa 700 m^2.

Nella zona *C)* si prevede:

una sottomurazione per proteggere una cavità dall'azione erosiva delle acque che tende a fare aumentare la luce a sbalzo;

armatura della rete già esistente.

Nella zona *D)* infine, per motivi di finanziamento, non è previsto alcun intervento. Va tuttavia ricordato come nella relazione tecnica si evidenzi che l'ammasso roccioso di grosse dimensioni (3600 m^3 su un fronte di 30 m) costituisce un pericolo incombente sia per la sede stradale sia per il resto del versante e si rimarca l'estrema urgenza di intervenire.

Il costo dell'intervento nelle zone *A), B), C)* è di 1400 milioni comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione.

2.2 *Località Ogliera.*

Il tratto interessato dal dissesto ha una estensione lineare di circa 140 m ed è a valle della s.p. 25. Il versante incombe su una piccola spiaggia. La strada è interessata da un movimento franoso ed è percorribile a senso unico alternato.

Gli interventi previsti sono:

messa in sicurezza della strada provinciale attraverso la realizzazione di una berlinese eseguita con micropali tirantati collegati in testa da un cordolo in cemento armato di contenimento della sede stradale. Il tratto interessato è lungo 135 m e sono previsti micropali lunghi 8-10 m e con interasse pari a 75 cm. I tiranti sono lunghi invece 12 m e sono disposti con interasse 2,25 m. L'intervento richiede anche lo spostamento di un tratto della sede stradale per 1-2 m verso monte. Completano l'intervento alcune opere accessorie (rivestimenti, canalette di raccolta delle acque);

disgaggio di piccole porzioni di materiale litoide sul versante sotto la sede stradale per una superficie di circa 320 m^2. Per tale operazione è previsto il ricorso a mezzi meccanici, ma non si esclude l'uso di piccole cariche esplosive. Su questo aspetto si ritornerà più avanti;

ancoraggio di un ammasso roccioso di circa 100 m^3 con funi d'acciaio ad alta resistenza adeguatamente ancorate alla roccia sottostante;

posa in opera di reti aderenti armate su tre diverse porzioni di versante per una superficie complessiva di circa 2000 m^2. Le reti sono armate con funi d'acciaio ancorate alla roccia sottostante.

L'importo complessivo per lavori e somme a disposizione ammonta a 900 milioni di lire.

2.3 *Località Punta del Timone.*

L'intervento riguarda il versante sudoccidentale del Monte Capanne che presenta in molte aree un grado di pericolosità classificata come «elevata» nella analisi preliminare sviluppata dai progettisti.

I finanziamenti disponibili consentono di consolidare solo una modesta parte del versante, intervenendo in una delle zone a maggior rischio in corrispondenza di un ripido canalone roccioso già sede di precedenti fenomeni. Ci si è dovuti inoltre limitare a interventi che riducono l'entità e la ricorrenza del fenomeno più frequente che consiste nel progressivo smantellamento della roccia in spalla sinistra tralasciando l'evento catastrofico rappresentato dallo scivolamento in massa del volume di 15000 m^3 circa che costituiscono la spalla destra del canalone. In questo caso si fa ricorso ad un intervento non strutturale potenziando la rete di monitoraggio già esistente.

Gli interventi previsti sono, in sintesi, i seguenti:

rete paramassi a fregio della carreggiata stradale, montata in alcuni casi a mensola, considerata come opera provvisionale di protezione;

pulizia e disgaggio del versante;

posa in opera di reti paramassi metalliche, armate con funi d'acciaio per una superficie di circa 3000 m^2 di parete. Le funi sono ancorate con barre d'acciaio profonde 3 m;

ancoraggi puntuali con barre d'acciaio di lunghezza variabile fra 3 e 8 m per bloccare porzioni di roccia instabile in punti da definire. Su questo aspetto si tornerà più avanti;

integrazioni della rete di monitoraggio attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio ottico e l'integrazione della strumentazione elettrica con l'installazione di clinometri, fessurimetri, estensimetri per tenere sotto controllo soprattutto il diedro in destra del canalone.

L'importo complessivo per lavori e somme a disposizione è di 1200 milioni di lire.

2.4 *Località Infernaccio.*

Il tratto di versante interessato si estende per circa 200 m a monte della s.p. 25. Sono presenti estese falde di detriti di pezzatura variabile in condizioni di equilibrio precario. È presente inoltre una parete di rocce serpentinitiche fratturate con possibilità di rilasciare blocchi direttamente sulla sede stradale. L'intervento è stato concentrato nel tratto compreso tra i punti *D)* ed *F)* che l'analisi preliminare condotta dai progettisti ha identificato come quella a maggior rischio.

Gli interventi previsti sono:

pulizia e disgaggio del versante, limitato all'allontanamento dei piccoli frammenti instabili che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone che lavorano a valle;

opere provvisionali di protezione, mediante cassero d'acciaio alto 3 m da monitorare in fasi successive sulla sede stradale per consentire il traffico veicolare anche durante i lavori;

barriere paramassi ad alto assorbimento di energia alte 5 m;

posa in opera di reti paramassi e ancoraggi puntuali sulla parete in roccia serpentinitica.

L'importo dei lavori e somme a disposizione è pari a 950 milioni di lire.

3. *Considerazioni conclusive.*

I progetti analizzati sono stai redatti in tempi molto brevi e risentono di questo aspetto. C'è una certa disomogeneità tra i vari progetti per quanto concerne il livello di approfondimento sia delle analisi preliminari sia delle proposte progettuali, che talora appaiono non definite con il dettaglio richiesto dalla progettazione esecutiva.

Non è stato possibile confrontare in termini di costi benefici ipotesi alternative di intevento ma ci si è limitati ad un confronto di tipo qualitativo.

Ragioni di tempo hanno impedito di dare corso a rilievi fotogrammetrici e restituzioni di dettaglio del tipo di quelle previste dall'allegato *A* dell'ordinanza commissariale n. E/485 del 10 giugno 1998. A tale inconveniente si è parzialmente ovviato con rilievi fotografici, riprese aeree e prospettiche, rilievi topografici ricondotti nell'ambito della cartografia tecnica disponibile alla scala 1:2000.

Tuttavia, pur con i limiti sopra evidenziati e con le cautele che più avanti saranno esplicitate, le progettazioni analizzate appaiono in grado di conseguire in modo efficace l'obbiettivo dell'ordinanza n. 2782 e cioè di ridurre in modo significativo il livello di rischio in ciascuna delle 4 località considerate.

Pertanto, ad avviso degli scriventi, è opportuno procedere tempestivamente alla esecuzione dei lavori.

È importante sottolineare che la situazione del dissesto come emerge dalla ricognizione sui luoghi e dalle analisi condotte dai progettisti è grave, estesa e tipologicamente variata e richiederebbe un impegno finanziario maggiore di quello finora disponibile.

Gli interventi progettati pertanto possono ridurre in modo significativo il livello di rischio ma certamente non consentono di ricondurlo ad un livello accettabile. Ciò appare particolarmente vero nelle località Ciglio Rosso dove risulta assolutamente necessario bonificare anche la zona *D)*, magari utilizzando le eventuali economie, e nella località Punta del Timone dove il quadro complessivo permane molto preoccupante, ancorché non sufficientemente delineato. Infatti la zonazione effettuata risulta ancora poco selettiva e inadeguata per identificare le sorgenti puntuali di rischio, che sono notevolmente diffuse. L'effetto solo parziale dell'intervento proposto è ovviamente scontato ma è da ribadire in ogni circostanza per evitare che possa ingenerarsi una sensazione di sicurezza poco realistica e che potrebbe avere conseguenze negative.

Con gli interventi previsti la situazione migliora ma rimane pur sempre preoccupante.

L'efficacia dell'intervento può essere incrementata in fase esecutiva adottando alcune iniziative capaci di rendere più omogenei i livelli di analisi e le tipologie di intervento.

In particolare appare utile richiedere alle ditte appaltatrici la predisposizione preliminare di un piano dettagliato di intervento che contenga:

i disegni di cantiere, in scala almeno 1:50, di tutti gli interventi e con la puntuale localizzazione di tutti i tiranti e gli ancoraggi previsti, ancorché non dettagliatamente indicate nel progetto;

le modalità di posa in opera delle reti e delle relative armature e più in generale le modalità di esecuzione delle opere;

le specifiche tecniche di dettaglio dei materiali che si prevede di utilizzare e in particolare delle reti e delle barriere paramassi;

i modelli utilizzati per la verifica del dimensionamento delle opere con particolare riferimento all'altezza della barriera paramassi rispetto alla possibilità di sormonto, e i relativi risultati;

le prove che si prevede di effettuare preliminarmente per verificare la validità dei parametri assunti nel dimensionamento e più in generale per verificare le ipotesi progettuali.

Il piano che andrà predisposto secondo puntuali direttive della stazione appaltante potrà essere oggetto di modifiche e di aggiornamenti concordati con la direzione dei lavori.

Per rendere più agevole l'analisi dei piani è opportuno che essi vengano strutturati nello stesso modo secondo schemi preliminarmente concordati.

Si suggerisce inoltre di adottare le seguenti misure:

seguire fino al recapito finale le acque superficiali che in località Ciglio Rosso si prevede di ricondurre all'alveo preesistente;

evitare in ogni caso il ricorso all'uso di esplosivi per la demolizione degli ammassi rocciosi;

lasciare in sito le barriere paramassi una volta installate;

definire in modo preciso i compiti del coordinatore della sicurezza che dovrebbe essere vincolato alla redazione di rapporti che asseverino la attuazione del piano di sicurezza con frequenza molto elevata (un rapporto ogni giorno o ogni due giorni). Questa precauzione appare necessaria se si tiene conto dell'elevata pericolosità che caratterizza l'intervento sia per le maestranze sia per gli utenti della s.p. 25 e della spiaggia dell'Ogliena.

Va infine puntualizzato che questa relazione è da intendersi come preliminare dal momento che i tempi brevissini non hanno consentito una analisi di grande dettaglio degli elaborati progettuali, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti quantitativi.

(Omissis).

98A8191

ORDINANZA 18 luglio 1998.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Nomina del vice commissario e istituzione del comitato interistituzionale. (Ordinanza n. F/489).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

in funzione di commissario delegato (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 che, all'art. 1, nomina fino al 30 giugno 1999 il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in sostituzione dei commissari Adalberto Minucci e Hubert Corsi per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili, necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Considerato che in particolare il commissario provvede a completare le procedure degli interventi già realizzati dai commissari uscenti, a completare gli interventi avviati e a realizzare gli interventi di risanamento della laguna di Orbetello nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more dell'individuazione del soggetto gestore e alla realizzazione degli ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Visto in particolare l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2807/98 citata in base al quale il commissario delegato per l'espletamento del proprio incarico può nominare un vice commissario;

Ritenuto di procedere alla nomina del vice commissario nella persona di Mauro Ginanneschi, vice presidente del consiglio regionale che in rapporto alle pregresse esperienze di amministratore nelle istituzioni locali interessate e alla conseguente conoscenza della specificità del territorio assicura l'opportuno legame tra la gestione commissariale e la realtà locale;

Visto che il commissario delegato, per favorire l'organica collaborazione tra tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2807/98 si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai sindaci dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dal presidente della provincia di Grosseto;

Ordina:

1. È nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza D.P.C. n. 2807/98 il sig. Mauro Ginanneschi il quale provvede all'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario delegato dalla medesima ordinanza e, a tal fine, esercita tutti i poteri in titolarità del commissario.

2. È istituito il comitato interistituzionale, previsto dall'art. 3 della predetta ordinanza n. 2807/98, composto, oltre che dal commissario delegato che lo presiede, dal:

presidente della provincia di Grosseto;

dal sindaco del comune di Orbetello;

dal sindaco del comune di Monte Argentario.

3. La presente ordinanza è comunicata al dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente e ai componenti del comitato di cui al punto 2.

Firenze, 18 luglio 1998

Il presidente: CHITI

98A8192

ORDINANZA 27 luglio 1998.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Disposizioni organizzative. (Ordinanza n. F/490).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato il vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Ritenuto di dettare le disposizioni organizzative necessarie ad assicurare al commissario e al vice commissario l'immediato supporto tecnico amministrativo necessario all'assolvimento dell'incarico individuando i dirigenti regionali che, in rapporto alle loro competenze, possiedono le adeguate professionalità;

Visto che la medesima ordinanza D.P.C. n. 2807/98 prevede che il commissario possa anche avvalersi delle strutture della prefettura di Grosseto e degli enti locali interessati e che tale collaborazione era già prevista a supporto delle due precedenti gestioni commissariali a cui il presidente della giunta regionale subentra;

Considerato peraltro che l'attuale gestione commissariale unifica gli incarichi commissariali precedenti, aventi ad oggetto rispettivamente la realizzazione di opere infrastrutturali e il superamento dell'emergenza nella laguna di Orbetello, e che le due diverse strutture di supporto già organizzate potranno eventualmente essere utilizzate previa verifica degli adeguamenti conseguenti l'attuale unificazione gestionale e l'apporto degli uffici regionali;

Considerato che, per gli aspetti tecnico-scientifici, l'ordinanza D.P.C. n. 2807/98 prevede che il commissario si avvale del gruppo tecnico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, che pertanto è necessario organizzare le modalità di raccordo con tale organismo, fermo restando che dovrà essere assicurato al commissario un adeguato supporto tecnico anche in loco;

Ritenuto, per la complessità di tali funzioni di coordinamento, di affidare la responsabilità della complessiva organizzazione a supporto del commissario e del vice commissario ad un dirigente regionale che possieda una professionalità adeguata all'incarico da svolgere, individuato nell'ing. Pierluigi Giovannini, responsabile dell'area «Pianificazione del territorio»;

Vista la organizzazione della struttura operativa regionale, quale risulta dalle disposizioni di attuazione della legge regionale n. 81/94;

Ordina:

1. Il supporto amministrativo e tecnico all'attività del commissario e del vice commissario è assicurato dei seguenti dirigenti regionali:

dott.ssa Cristina Francini, dirigente responsabile dell'area «Attività istituzionali» e ing. Maurizio Baudone, dirigente responsabile dell'area «Protezione civile» del Dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici;

dott. Paolo Rosati, dirigente responsabile del servizio «Ufficio del coordinatore» e dott. D'Alfonso Massimo, dirigente responsabile dell'area «Aree a rischio di grave crisi ambientale. Autorità di bacino interregionale del Fiora» del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali;

ing. Daniele Buti, dirigente responsabile dell'Ufficio del genio civile di Grosseto.

2. È inoltre assicurato il supporto dell'avvocatura regionale e delle aree legislative e giuridiche per gli aspetti di rispettiva competenza.

3. Gli adempimenti relativi alla gestione contabile dei fondi accreditati al commissario continuano ad essere svolti dalla prefettura di Grosseto.

4. Il coordinamento dei suddetti dipendenti regionali è affidato all'ing. Pierluigi Giovannini.

5. All'ing. Pierluigi Giovannini è altresì affidata la responsabilità della complessiva organizzazione delle attività amministrative, tecniche e scientifiche, finalizzate all'espletamento dell'incarico commissariale in oggetto; nell'ambito di tale responsabilità l'ing. Giovannini provvede, in particolare, al coordinamento delle forme di collaborazione con gli uffici della prefettura di Grosseto, dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e della provincia di Grosseto, attivate o da attivare ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza D.P.C. n. 2807/98 nonché al raccordo con il gruppo tecnico di cui all'art. 4 della medesima ordinanza e con gli eventuali collaboratori professionali incaricati dal commissario o dal vice commissario.

6. L'ing. Giovannini provvede ad individuare, d'intesa con i coordinatori del centro direzionale interessati, gli adempimenti affidati alla responsabilità di ciascuno dei dirigenti regionali di cui al punto 1 e le modalità della loro collaborazione; i conseguenti provvedimenti sono adottati dal commissario o dal vice commissario.

7. Al fine di assicurare alle istituzioni e alla popolazione un punto di riferimento permanente della gestione commissariale nell'area interessata, è istituito nel comune di Grosseto, presso i locali messi a disposizione dall'ufficio per la riforma fondiaria un ufficio del commissario. L'ing. Giovannini, provvede all'organizzazione di detto ufficio.

Firenze, 27 luglio 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

98A8193

ORDINANZA 29 luglio 1998.

Dissesto idrogeologico sul versante sud-occidentale dell'isola d'Elba. Ordinanza commissariale n. E/459 del 16 aprile 1998. Nomina del vice commissario e disposizioni organizzative. Integrazione per individuazione struttura regionale di supporto al commissario per adempimenti di carattere finanziario conseguenti all'ordinanza D.P.C. n. 2782 del 9 aprile 1998. (Ordinanza n. E/491).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998)

Vista l'ordinanza dei Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2782 del 9 aprile 1998, con la quale, in conformità all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato per tutti gli interventi di emergenza connessi al dissesto idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'isola d'Elba e in particolare nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e in parte, del centro abitato di Pomonte;

Vista l'ordinanza del presidente della giunta regionale in funzione di commissario delegato n. E/459 del 16 aprile 1998 con la quale si è proceduto alla nomina del vice commissario e sono state dettate le disposizioni organizzative individuando l'area difesa del suolo e tutela risorse idriche quale struttura regionale a supporto tecnico-amministrativo dei commissario per lo svolgimento dei compiti assegnati;

Visto che il presidente della regione è stato nominato commissario delegato per altri eventi calamitosi verificatisi in Toscana;

Vista in particolare l'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998 «Crisi sismica del settembre/ottobre 1997. Nomina vice commissario e disposizioni organizzative» che, a seguito del sisma verificatosi nella provincia di Arezzo, ha individuando quale supporto tecnico amministrativo al commissario per gli adempimenti di carattere finanziario il servizio contabilità e bilancio del Dipartimento organizzazione e risorse;

Ritenuto pertanto opportuno che il servizio contabilità e bilancio del dipartimento O.R. provveda anche agli adempimenti finanziari connessi al dissesto idrogeologico sul versante sud-occidentale dell'isola d'Elba per economia di tempi legata alla similitudine delle procedure finanziarie conseguenti agli eventi calamitosi in questione;

Ordina:

1. Per l'assolvimento degli adempimenti finanziari in esecuzione dell'ordinanza D.P.C. n. 2782 del 9 aprile 1998, il supporto al commissario è assicurato dal servizio contabilità e bilancio - responsabile dott. Giuseppe Cortese.

2. La presente ordinanza è comunicata al responsabile del servizio contabilità e bilancio del Dipartimento organizzazione e risorse e alla responsabile dell'area difesa del suolo e tutela risorse idriche del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali.

Firenze, 29 luglio 1998

Il presidente: CHITI

98A8194

ORDINANZA 29 luglio 1998.

Decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito con legge n. 677 del 31 dicembre 1996, art. 4, comma 9, lettera *a*). Affidamento incarico professionale. (Ordinanza n. 492).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario, in conformità quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge n. 677/1996 concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e di novembre 1996 il quale all'art. 4, comma 9, prevede che i presidenti delle regioni perimetrate le aree a rischio idrogeologico provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;

Considerato che secondo quanto disposto dell' art. 4, comma 9, lettera *a),* qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso residenza è corrisposto il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 677/1996 secondo le modalità e condizioni ivi previste;

Considerato altresì che in base all'art. 4, comma 1, lettera *b),* qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire;

Vista la legge regionale n. 20 del 1° aprile 1998, in particolare l'art. 2 relativo alla disciplina delle porzioni e pertinenze degli edifici, e l'art. 4 secondo il quale il contributo per i proprietari degli immobili soggetti a demolizione è pari al valore degli immobili medesimi;

Preso atto che in base all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 20/98 sopra citato il valore degli immobili da demolire è costituito dal prezzo di mercato accertato a cura del proprietario tramite perizia giurata redatta da professionista abilitato;

Considerata la necessità e l'urgenza di definire per le finalità di cui al punto precedente una serie di criteri oggettivi e di procedure di calcolo per la stima di valore di mercato relative agli immobili di civile abitazione e ad uso produttivo che garantiscano l'uniformità dei contributi, tenuto della disciplina relativa alle porzioni e pertinenze di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/98;

Verificata altresì la necessità e l'urgenza di affidare l'incarico per la definizione dei relativi modelli di perizia giurata per l'accertamento del valore degli immobili ad uso di residenza e per gli immobili ad uso produttivo di cui all'art. 4, comma 2;

Considerato di utilizzare per l'affidamento del suddetto incarico le deroghe di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2449/96;

Ritenuto di affidare tale incarico all'ing. Giordano Bertoni con studio in Querceta di Seravezza che in rapporto all'incarico ha i requisiti e l'esperienza come da *curriculum* agli atti;

Considerato inoltre che l'ing. G. Bertoni ha già svolto su incarico del commissario lo studio dei criteri per la valutazione dei danni alluvionali alle imprese colpite dagli eventi del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana di cui all'ordinanza n. 161/96 e definizione del relativo schema di perizia giurata;

Visto il preventivo presentato dal professionista per lo svolgimento dell'incarico per l'importo pari a L. 9.000.000 al netto di IVA e contributi, per un totale di L. 10.980.000, ritenuto congruo;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera «A»;

Ordina:

1. Di affidare all'ing. Giordano Bertoni l'incarico professionale relativo alla «Definizione delle procedure di calcolo per la stima del valore di mercato dei beni immobili a qualsiasi uso adibiti costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e definizione dei relativi modelli di perizia giurata».

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A».

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 10.980.000 comprensivo di oneri ed IVA.

5. Tale compenso fa carico al fondo di riserva del commissario.

Firenze, 29 luglio 1998

Il commissario: CHITI

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E L'ING. GIORDANO BERTONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA «DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI CALCOLO PER LA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI BENI IMMOBILI A QUALSIASI USO ADIBITI COSTITUENTI OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE E DEFINIZIONE DEI RELATIVI MODELLI DI PERIZIA GIURATA».

L'anno millenovecentonovantotto il giorno .... del mese di ....

TRA

regione Toscana, codice fiscale n. 01386030488, con sede in via Cavour, 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata da Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «Commissario», nato a Pisa il 5 luglio 1953, domiciliato presso la sede dell'Ente,

E

dott. ing. Giordano Bertoni, nato a Carrara (Massa) il 25 marzo 1947 e residente in Querceta di Seravezza (Lucca), via L. Pirandello n. 61; codice fiscale BRTGDN47C25B832R - Partita IVA n. 00375930468 di qui innanzi indicato come professionista,

PREMESSO

che il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge n. 677/1996 concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e di novembre 1996 il quale all'art. 4, comma 9, prevede che i presidenti delle regioni perimetrate le aree a rischio idrogeologico provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo a regolare deflusso delle acque;

che secondo quanto disposto dell'art. 4, comma 9, lettera *a),* qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso residenza è corrisposto il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 677/1996 secondo le modalità e condizioni ivi previste;

che in base all'art. 4, comma 1, lettera *b),* qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire;

che la legge regionale n. 20 del 1º aprile 1998, in particolare l'art. 2 relativo alla disciplina delle porzioni e pertinenze degli edifici, e l'art. 4 secondo il quale il contributo per i proprietari degli immobili soggetti a demolizione è pari al valore degli immobili medesimi;

che in base all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 20/98 sopra citato il valore degli immobili da demolire è costituito dal prezzo di mercato accertato a cura del proprietario tramite perizia giurata redatta da professionista abilitato;

che per le finalità di cui al punto precedente occorre definire una serie di criteri oggettivi e di procedure di calcolo per la stima di valore di mercato relative agli immobili di civile abitazione e ad uso produttivo che garantiscano l'uniformità dei contributi, tenuto della disciplina relativa alle porzioni e pertinenze di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/98;

che pertanto ricorre l'urgenza di affidare l'incarico per la definizione dei modelli di perizia giurata per l'accertamento del valore degli immobili ad uso di residenza e per gli immobili ad uso produttivo di cui all'art. 4, comma 2;

che è possibile utilizzare per l'affidamento del suddetto incarico le deroghe di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2449/96;

che con ordinanza n. .... del .... è stato affidato tale incarico all'ing. Giordano Bertoni con studio in via Pirandello n. 61 - Querceta di Seravezza, professionista che in rapporto all'incarico ha i requisiti e l'esperienza richiesti come da *curriculum* agli atti, per l'importo di L. 10.980.000;

che inoltre l'ing. G. Bertoni ha già svolto su incarico del commissario lo studio dei criteri per la valutazione dei danni alluvionali alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana di cui all'ordinanza n. 161/96 per la predisposizione dello schema di perizia giurata;

che si fa fronte all'importo con i fondi stanziati per le progettazione di cui all'ordinanza n. 2449/96;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato in schema con ordinanza n. .... del ....;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il sub-commissario affida l'incarico professionale relativo alla «Definizione delle procedure di calcolo per la stima del valore di mercato dei beni immobili a qualsiasi uso adibiti costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e stesura del relativo modello di perizia giurata» all'ing. Giordano Bertoni con sede in via Pirandello n. 61 - Querceta di Seravezza.

Art. 2.

Oggetto

L'incarico di cui all'articolo precedente è articolato nelle seguenti attività:

stesura delle procedure di calcolo per la stima di valore di mercato relative ad immobili (terreni e fabbricati, accessori, pertinenze, ecc.) di civile abitazione e ad uso industriale costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque come individuati dalla legge regionale n. 20 del 1º aprile 1998;

individuazione dei listini di prezzi e/o riviste specializzate da usare per la individuazione dei prezzi medi di mercato e/o costi di costruzione;

definizione dei modelli di perizie giurate.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Gli elaborati di cui all'art. 2 devono essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre 20 giorni a partire dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il termine è da ritenersi essenziale. Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione di intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 9/95 responsabile del procedimento è il dott. Paolo Rosati, in qualità di dirigente responsabile dell'area di progetto «Ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996» nominato con delibera della giunta regionale n. 1168 del 13 ottobre 1997 che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali il professionista dovrà conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

Il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

Il professionista dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/96 e successive modifiche; del piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con presa d'atto di cui alla nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni di tale piano; del piano per il completamento di cui all'art. 6 della legge n. 677/1996 e successive rimodulazioni e si obbligano a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per lo svolgimento dell'incarico professionale in oggetto è stabilito un compenso concordato in complessivi L. 10.980.000 (diecimilioninovecentottantamila), comprensivo di IVA, CAP ed ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso ed eccettuato.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di riserva del commissario.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, piazza Duomo n. 13 - Pietrasanta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore del professionista sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazione del professionista, previo rilascio di regolare quietanza.

Il professionista dichiara espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/96, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto al professionista pena la decadenza dal contratto, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto il professionista elegge domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il dirigente responsabile: ROSATI

Il professionista: BERTONI

Il sottoscritto dott. ing. Giordano Bertoni, nella qualità di libero professionista dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

Il professionista: BERTONI

98A8195

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Nicola Demartini», in Costigliole Saluzzo

Con decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, la fondazione «Nicola Demartini», con sede in Costigliole Saluzzo (Cuneo), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

98A8188

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 settembre 1998

Dollaro USA	1657,74
ECU	1941,05
Marco tedesco	988,22
Franco francese	294,69
Lira sterlina	2805,39
Fiorino olandese	876,32
Franco belga	47,905
Peseta spagnola	11,635
Corona danese	259,18
Lira irlandese	2472,68
Dracma greca	5,755
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1092,99
Yen giapponese	12,492
Franco svizzero	1203,44
Scellino austriaco	140,44
Corona norvegese	222,50
Corona svedese	212,82
Marco finlandese	324,54
Dollaro australiano	979,39

98A8274

BANCA D'ITALIA

144º Aggiornamento dell'8 settembre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di proporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di norme del medesimo testo unico o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. Analoga previsione è stabilita dal decreto legislativo n. 58/1998 per l'inosservanza di disposizioni primarie o secondarie concernenti l'esercizio dei servizi di investimento.

La responsabilità delle infrazioni è riferita ai soggetti cui fa capo l'atto irregolare commissivo od omissivo, individuati in relazione alle funzioni svolte, anche in assenza di una corrispondente qualifica formale. Le sanzioni possono essere applicate, quindi, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché dei dipendenti cui è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare, in un generale contesto di maggiore competitività, che lo svolgimento dell'attività bancaria e creditizia sia ispirato a principi di prudenza, di correttezza e di trasparenza dei comportamenti da parte degli operatori; in tale ottica, la possibilità di irrogare sanzioni amministrative si raccorda con le finalità prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza informativa e regolamentare.

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria amministrativa e indicano i criteri generali ai quali la Banca d'Italia si ispira nella valutazione delle irregolarità e nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni.

Sotto il profilo procedurale, la contestazione degli addebiti da parte della Banca d'Italia avviene entro il termine di novanta giorni dall'«accertamento» delle irregolarità. Il termine decorre, per le violazioni riscontrate nel corso di sopralluoghi ispettivi, dalla data di conclusione dell'ispezione; per quelle rilevate durante l'attività di vigilanza cartolare, dal momento in cui la Banca d'Italia è in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare un fatto come sanzionabile.

Il diritto alla difesa è tutelato mediante la possibilità, per i soggetti destinatari delle contestazioni, di presentare proprie controdeduzioni nonché di proporre reclamo alla corte di appello di Roma contro il decreto sanzionatorio emesso dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nel complesso, le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto della natura e della rilevanza della violazione e, in generale, delle conseguenze che l'infrazione determina sui profili tecnici aziendali. In tale ambito, assumono specifico rilievo le violazioni rivenienti dal mancato rispetto delle regole prudenziali, e in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione dei rischi, nonché da carenze negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni; peculiare rilevanza è altresì attribuita a carenze nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia tali da incidere sulla rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.

Le presenti disposizioni, che istituiscono il capitolo LXIV delle Istruzioni di vigilanza, parte riservata agli enti creditizi, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

ALLEGATO

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività bancaria e creditizia sia ispirato a principi di prudenza, di correttezza e di trasparenza dei comportamenti da parte degli operatori; in tale ottica, la possibilità di applicare sanzioni amministrative si raccorda con le finalità prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza informativa e regolamentare.

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia attribuisce alla Banca d'Italia il potere di accertare le violazioni e di proporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto della natura e della rilevanza della violazione e, in generale, delle conseguenze che l'infrazione determina sui profili tecnici aziendali. Specifico rilievo assumono le violazioni rivenienti dal mancato rispetto delle regole prudenziali, in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione dei rischi, nonché da carenze negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni; peculiare rilevanza è altresì attribuita a carenze nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia tali da incidere sulla rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.

Le sanzioni possono essere applicate nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nonché dei dipendenti cui è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi.

La responsabilità delle infrazioni è, infatti, attribuita alla persona o alle persone alle quali fa carico l'atto irregolare commissivo od omissivo, individuate in relazione alle funzioni svolte, anche in assenza di una corrispondente qualifica formale.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.") e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "T.U.F."):

(1) Capitolo pubblicato in G.U.

— artt. 139 e 140 del T.U., così come modificati dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni al capitale di banche, di società finanziarie capogruppo, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari;

— art. 143 del T.U., così come modificato dal d.lgs. n. 415/96, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;

— art. 144 del T.U., così come modificato dal d.lgs. n. 415/96, che indica le norme del decreto o delle relative disposizioni applicative la violazione delle quali determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari delle sanzioni nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

— art. 145 del T.U., così come modificato dal d.lgs. n. 415/96, che definisce la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del decreto medesimo.

— l'art. 190 del T.U.F., che indica le norme del decreto o delle relative disposizioni applicative la cui violazione determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari delle sanzioni nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

— l'art. 195 del T.U.F., che definisce la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del decreto medesimo;

Si richiamano, inoltre:

— l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del decreto la cui violazione determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari delle sanzioni nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.;

— le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernenti le "Modifiche al sistema penale", che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinate dagli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F.;

— l'art. 11, comma 2, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144, comma 1, del T.U. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si rivolgono, in relazione ai comportamenti sanzionabili individuati nel par. 2 della presente Sezione, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonché ai dipendenti presso:

— banche autorizzate in Italia;

— succursali in Italia di banche comunitarie;

— società capogruppo, società appartenenti a gruppi bancari e società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U;

— intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del T.U.

La disciplina di cui al presente capitolo si applica altresì ai soggetti che si trovano nelle situazioni descritte dagli artt. 139, 140, 143 del T.U. La disciplina si applica inoltre, ai sensi dell'art. 121, comma 3, del T.U., a coloro che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

SEZIONE II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Premessa

La procedura sanzionatoria amministrativa prevista dagli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F., per quanto di competenza della Banca d'Italia, si articola come di seguito:

— contestazione delle irregolarità;

— presentazione delle controdeduzioni;

— valutazione delle controdeduzioni ed eventuale proposta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di irrogazione delle sanzioni da parte della Banca d'Italia;

— emanazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di irrogazione delle pene pecuniarie e sua pubblicazione.

2. Contestazione delle irregolarità

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti responsabili, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza (1).

Entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, la Banca d'Italia provvede alla contestazione nei confronti dei singoli soggetti cui le infrazioni risultano addebitabili.

Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni di vigilanza, detto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario. Per le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza cartolare il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare un fatto come sanzionabile ossia, normalmente, dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti all'intermediario ovvero della comunicazione da parte di altre Autorità che hanno effettuato l'accertamento.

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

a) il riferimento all'accertamento ispettivo ovvero alla documentazione amministrativa altrimenti acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarità;

b) la descrizione dell'irregolarità;

c) il richiamo alle disposizioni violate e alle relative norme sanzionatorie;

---

(1) Nei confronti degli intermediari iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del T.U. la contestazione può essere effettuata da parte di altre Autorità competenti (Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza), su delega della Banca d'Italia.

d) l'invito al destinatario a far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

La lettera di contestazione viene notificata con le modalità previste dall'art. 14 della legge 689/81.

A tal fine, le banche forniscono tempestivamente alla Banca d'Italia, su richiesta della medesima, il recapito (1) dei soggetti destinatari delle contestazioni.

La sanzione pecuniaria ha carattere personale; conseguentemente, in linea con l'art. 7 della legge 689/81, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso dei soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U. e 195, comma 9, del T.U.F., le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. La Banca d'Italia procede quindi alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'intermediario di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

3. Presentazione delle controdeduzioni

I soggetti responsabili delle violazioni nonché gli intermediari ai quali i medesimi appartengono possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono pervenire alla competente Filiale della Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione.

Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati (ivi compreso l'intermediario) o da alcuni di essi.

Una breve proroga, di norma non superiore ai 15 giorni, può essere richiesta nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni.

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

4. Valutazione delle controdeduzioni

La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni presentate dai soggetti interessati, tenuto anche conto del complesso delle informazioni raccolte.

Nelle ipotesi in cui le controdeduzioni presentate siano ritenute idonee a giustificare i fatti contestati, la Banca d'Italia comunica all'interessato l'accoglimento delle controdeduzioni. In caso contrario, la Banca d'Italia propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(1) Ciò, per consentire la notifica ai sensi degli artt. 139 e 141 c.p.c.

L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria viene proposta avendo riguardo ai criteri stabiliti dalla legge 689/81. In tale ambito, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla complessiva situazione tecnica aziendale — con riguardo anche alle caratteristiche dimensionali dell'intermediario — e sulla rappresentazione della situazione tecnica stessa alla Banca d'Italia. Conseguentemente, sanzioni di maggiore entità possono essere proposte nei casi in cui nei confronti degli intermediari siano assunti provvedimenti particolari ai sensi dell'art. 53, comma 3, del T.U. ovvero i provvedimenti indicati al Titolo IV del medesimo T.U.

5. Emanazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sua pubblicazione

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della proposta della Banca d'Italia, emana il decreto di irrogazione delle sanzioni.

La notifica e l'esecuzione del decreto, ivi comprese l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, hanno luogo a cura delle competenti Sezioni provinciali delle Direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze.

Il decreto sanzionatorio viene pubblicato per estratto sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, del T.U. è pubblicato per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente a cui appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico (1).

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato presso le Sezioni della Tesoreria provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla notifica del decreto da parte delle Direzioni regionali delle entrate.

I soggetti sanzionati danno comunicazione del pagamento effettuato all'intermediario di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, gli intermediari subentrano nell'obbligazione, in quanto civilmente responsabili del pagamento della sanzione. I medesimi intermediari sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

I soggetti interessati possono richiedere copia della proposta di irrogazione delle sanzioni alla Banca d'Italia ovvero al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nel primo caso, detta copia viene messa a disposizione degli interessati da parte della Banca d'Italia nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Contro il decreto sanzionatorio emesso dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica gli interessati possono presentare, entro 30

(1) Cfr. artt. 145, comma 3, del T.U. e 195, comma 3, del T.U.F.

giorni dalla notifica, reclamo alla Corte d'Appello di Roma (1). Entro lo stesso termine il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia.

La presentazione del reclamo non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le sue osservazioni a difesa della legittimità della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.

Il decreto della Corte d'Appello è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

---

(1) Nel caso in cui il decreto riguardi sanzioni emanate ai sensi del T.U.F., può essere proposta opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa.

98A8215

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo - Etrusca salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Salerno.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 4 settembre 1998, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo - Etrusca salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A8216

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - Etrusca salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Salerno.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 4 settembre 1998, ha nominato l'avv. Gianluca Brancadoro commissario liquidatore ed i signori dott. Carmine De Benedittis, dott.ssa Isabella Nuccitelli, prof. Vincenzo Sparano componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - Etrusca salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 settembre 1998.

98A8217

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Gestiservice fiduciaria - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano.

Il direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 7 settembre 1998, ha nominato il dott. Giuseppe Verrascina commissario straordinario ed i signori dott. Alessandro Carducci Artenisio, prof. avv. Bruno Inzitari e rag. Roberto Perotti componenti il comitato di sorveglianza della Gestiservice fiduciaria - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposte della Banca d'Italia e della Consob, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 7 settembre 1998.

98A8218

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K01X «elettronica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università, dovranno dichiarare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

L'attribuzione dei compiti didattici, al docente trasferito, verrà decisa dalla facoltà, con riferimento alle discipline del settore, in relazione alle proprie esigenze didattiche.

98A8232

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.